



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI CON CITTÀ, COMUNITÀ E TERRITORI

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 09/09/2015.

Premessa

L'idea di costruire un'Europa economica e istituzionale è strettamente connessa al bisogno di costruire anche una "Europa dei popoli". Infatti, lo sviluppo, l'occupazione e il benessere sono aspetti fondamentali, ma non sufficienti a garantire una crescita equilibrata e sostenibile.

È a partire da queste considerazioni che il movimento per i gemellaggi è nato subito dopo il 1945 con il sostegno appassionato di Sindaci e cittadini che promisero solennemente che l'Europa non sarebbe stata mai più dilaniata dalla guerra. La maggior parte dei gemellaggi, infatti, fu stipulata fra città di Paesi che, fino a poco tempo prima, erano stati divisi dalla guerra.

Nel 1951, la promozione dei gemellaggi divenne una delle priorità principali dell'allora Consiglio dei Comuni d'Europa e negli anni '50 si assistette a un grande incremento del numero di città europee gemellate.

Per realizzare e consolidare i valori di democrazia e pace duratura, di grande attualità e validità ancora oggi pur di fronte a un contesto storico, politico, sociale ed economico diverso rispetto a quello del secondo dopoguerra, è necessario che popoli e comunità diversi, per tradizione, lingua e cultura, riescano a crescere assieme conoscendosi, confrontandosi e realizzando sogni e progetti condivisi.

Tale volontà viene espressa chiaramente già nel trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957 laddove, a partire dal preambolo del trattato, viene espressa chiaramente la determinazione a "porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei".

Anche a livello mondiale, l'ONU ha incoraggiato i gemellaggi, considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate, fin dal 1964, anno della risoluzione 1028 (XXXVII) del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (United Nations Economic and Social Council - ECOSOC) - *Town Twinning: means of international co-operation*.

Tale strumento di cooperazione ha assunto sempre crescente importanza in un mondo contemporaneo dove la globalizzazione ha avvicinato e quasi eliminato le distanze e i confini consentendo con relativa facilità e immediatezza il dialogo tra comunità un tempo lontanissime non solo geograficamente. Questo accorciamento delle distanze ha aperto nuovi scenari e opportunità di conoscenza, di collaborazione e di sviluppo.

ART. 1 - Obiettivi e strumenti

Il Comune di Dicomano con questo Regolamento si propone di consolidare i rapporti di gemellaggio già esistenti e di regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città o comunità attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante.

ART. 2 - Riferimento ai diritti fondamentali

Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali della città di Dicomano si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.

ART. 3 - Definizione generale di relazione con città, comunità e territori

a) Il Comune di Dicomano ritiene che, per la propria comunità, sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, storico-politiche, presentano elementi di affinità con Dicomano. Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo dell'economia, della cultura, della scuola, della ricerca e dell'università, della sanità e dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.

b) Accanto alle relazioni con i Comuni, possono anche essere sviluppate relazioni con realtà territoriali che, per storia, tradizione o vicende di carattere politico, non sono organizzate in città, ma esprimono una identità precisa come realtà territoriali più diffuse.

c) Le relazioni con città, comunità e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

d) Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

1) Patto di gemellaggio (*Twinning*)

- 2) Gemellaggio onorario (*Honorary Twinning*)
- 3) Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)
- 4) Patto di amicizia (*Friendship Agreement*)
- 5) Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*).

ART. 4 - Patto di gemellaggio (*Twinning*)

- a) Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.
- b) Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili al Comune di Dicomano per caratteristiche demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale
- c) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Patto di gemellaggio (Delibera di gemellaggio) le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.
- d) Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003 (c.d. *Legge La Loggia*), almeno due mesi prima della firma ufficiale del Patto di gemellaggio, l'Amministrazione comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali), al Ministero Affari Esteri (Segreteria Generale - Unità per il sistema Paese e le Autonomie locali) e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti:
 - 1) Delibera di Consiglio comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi;
 - 2) Il programma dettagliato di attività del gemellaggio;
 - 3) Nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata. Tale obbligo di trasmissione con specifici adempimenti è previsto dalla stessa L. n. 131 del 5 giugno 2003 anche per la sigla di protocolli d'intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.
- e) Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.
- f) Per ogni gemellaggio verrà costituito un "**Comitato di gemellaggio**" al quale vi potranno aderire tutti i cittadini che si riconoscono nelle finalità enunciate in premessa e che manifestino l'interesse al gemellaggio.
- g) Nell'ambito del Comitato sarà individuato un "**Direttivo del gemellaggio**" cui verrà assegnato il compito di definire e gestire il programma di attività annuale, nonché di presentare una relazione dell'attività svolta e il piano di attività per l'anno successivo (entro il mese di febbraio). Le linee di programma saranno poi presentate e deliberate dal Consiglio Comunale su proposta del Direttivo, mentre rimarranno di esclusiva competenza della Giunta Comunale gli scambi ed i rapporti liberamente concordati tra le Amministrazioni gemellate.

- h) Il “Direttivo del gemellaggio” è diretta emanazione dell’Amministrazione comunale e sarà composto, su indicazione del Sindaco da singoli cittadini interessati al gemellaggio, nonché da rappresentanti delle varie realtà associative.
- i) Il Direttivo sarà composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 persone. Tra queste persone il Sindaco nominerà il Presidente del Comitato direttivo, che durerà in carica 3 anni. Per far parte del Direttivo occorre aver compiuto il 18° anno di età.
- l) Alle riunioni del Direttivo potranno partecipare, con funzione tecnica, funzionari dell’Amministrazione comunale che si occupano specificamente di relazioni internazionali per l’ente locale. La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Dicomano.
- m) Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative e può dotarsi di una propria gestione di economato mediante anticipazione sui fondi a tal scopo destinati dal Comune, dalla Regione, da altri enti locali e soggetti giuridici pubblici e privati e rapportandosi con tutti i soggetti territoriali specificamente interessati al gemellaggio.
- n) In stretto rapporto con gli uffici dell’Amministrazione che si occupano di relazioni internazionali, il Comitato si attiva inoltre nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell’Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio.
- o) Il Presidente del Comitato, con specifica delega del Sindaco, può, per particolari funzioni di carattere operativo, rappresentare il Comune di Dicomano in attività che comportino un più stretto rapporto tra le città legate da gemellaggio.
- p) Nello svolgimento dei propri lavori, il “Il Direttivo del gemellaggio” può avvalersi, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, dell’apporto di esperti che, per competenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.
- q) Ciascun Patto di gemellaggio deve essere riconfermato con delibera di Giunta dopo venti anni. Tale riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto. Dopo il primo rinnovo, e trascorso ulteriori venti anni, sarà il Consiglio comunale a deliberare in merito al mantenimento del gemellaggio, con un ulteriore rinnovo del Patto di gemellaggio o con una trasformazione in “gemellaggio onorario” (si veda art. 5).

ART. 5 - Gemellaggio onorario (*Honorary Twinning*)

Nel caso in cui il Patto di gemellaggio non venga riconfermato entro i termini e le modalità indicati nel precedente articolo (Art. 4, lett. l) di comune accordo con la città un tempo gemellata, viene concordato un “gemellaggio onorario” tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità che sono stati natura e sostanza del rapporto nel corso degli anni.

Il gemellaggio onorario non comporta alcun obbligo di collaborazione tra le due città e ha solo un valore simbolico di salvaguardia identitaria di una comune esperienza.

ART. 6 - Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)

Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno da parte del Comune di Dicomano alla salvaguardia della loro libertà e della loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

a) Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta con adeguata motivazione.

b) Data la sua natura, il Patto di Solidarietà non è soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

c) Vale anche per il Patto di solidarietà la "clausola" di salvaguardia identitaria che consenta, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra il Comune di Dicomano e la singola realtà territoriale.

ART. 7 - Patto di amicizia (*Friendship Agreement*) e Repertorio dei legami tra i popoli

a) Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città. Tale Patto prefigura:

1) una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio;

2) una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.

b) Nel Patto di amicizia il Comune di Dicomano, a condizione di reciprocità, si impegna a:

1) favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;

2) dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;

3) favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.

c) Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta comunale con adeguata motivazione e confermato ogni 5 anni con delibera di Giunta, che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto.

d) Viene istituito il "Repertorio dei legami tra i popoli", uno specifico "albo" del Comune di Dicomano in cui saranno iscritti gruppi di persone organizzate e comunità anche informali di altre realtà territoriali con i quali sono in essere relazioni di conoscenza, di amicizia, di scambio, di cooperazione o con i quali si intende creare relazioni di questo genere. Sul sito del Comune di Dicomano verrà data l'opportunità ai soggetti iscritti al "Repertorio" di poter presentare la propria esperienza e informare sulle proprie iniziative e attività favorendo così la conoscenza e possibili future collaborazioni anche con realtà locali dicomanesi e contribuendo alla costituzione di "reti di conoscenza".

ART. 8 - Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*)

L'Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo (massimo 3 anni), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.

I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve essere approvato dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta.

Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in una relazione più duratura.

ART. 9 - Report sullo stato delle relazioni internazionali

Al fine di monitorare lo stato delle diverse relazioni internazionali attivate dal Comune di Dicomano e di informare la cittadinanza sulle diverse attività sviluppate con le città o comunità territoriali il Sindaco o suo delegato, deve riferire al Consiglio comunale almeno due volte nell'ambito della durata ordinaria del mandato comunale (5 anni).

ART. 10 - Procedura di conferma o revoca

a) Tutte le relazioni formalizzate sopra descritte (Patti di gemellaggio, Patti di amicizia, Patti di solidarietà o Accordi di partenariato) non confermate entro 6 mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerate decadute per il Comune di Dicomano.

b) I provvedimenti di revoca esplicita delle suddette relazioni formalizzate sono di competenza dell'organo che li approva, il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso di accertamento di gravi motivi o atti lesivi dei diritti umani condotti dalle autorità delle città con cui il Comune di Dicomano ha stipulato relazioni di carattere internazionale.

ART. 11 - Stipula

a) Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città, comunità o realtà territoriali interessate.

b) Il Sindaco del Comune di Dicomano può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività della delibera di Giunta o di Consiglio comunale con cui essi vengono approvati.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce tutti i precedenti atti emanati in materia di gemellaggio.